

## IMPORTANTE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL LAVORO DOMESTICO

Nella gestione del rapporto di lavoro domestico non esistono soltanto oneri economici, perentorie scadenze e complessi adempimenti burocratici; è importante sapere che i datori di lavoro possono anche avvalersi di agevolazioni fiscali, di portata certamente inferiore a quella che Assindatcolf auspicherebbe (soprattutto relativamente alla possibilità di recuperare in tal modo una maggiore porzione delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai propri congiunti), ma che, tuttavia, possono contribuire ad alleviare parte del rilevante peso economico di questa voce di spesa nel bilancio familiare.

I datori di lavoro domestico possono godere di una **deduzione** fiscale sui contributi versati fino all'importo massimo di € 1.549,37, tramite l'inserimento dell'ammontare dei contributi nella propria dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui i datori di lavoro si facciano carico delle spese relative all'assistenza di una persona non autosufficiente, potranno ottenere una **detrazione** pari al 19% di un importo massimo di € 2.100,00 (ovvero € 399,00), a condizione, però, che tali datori di lavoro, anche se persone diverse dall'assistito, dispongano di un reddito complessivo annuo non superiore a € 40.000,00, che siano in grado di documentare lo stato di non autosufficienza dell'assistito e che abbiano stipulato con l'assistente alla persona un regolare contratto di lavoro, associato alle pertinenti buste paga. Le predette deduzioni e detrazioni sono cumulabili.

# TEMPORANEO TRASFERIMENTO DEL DATORE DI LAVORO E FERIE

**T**utti gli anni, approssimandosi il mese di giugno, ricordiamo agli Associati come sono regolamentate dal CCNL del lavoro domestico le trasferte per la villeggiatura dei datori di lavoro, le sospensioni di lavoro extraferiali e le ferie dei lavoratori del settore.

**Per le trasferte, l'art. 31 del CCNL prevede che il lavoratore convivente sia tenuto, se gli viene richiesto, a seguire il datore di lavoro, la sua famiglia o la persona alla quale presta assistenza in soggiorni temporanei in località differenti dal luogo abituale di lavoro.** Nel caso in cui non sia stato inserito nella lettera di assunzione un espresso riferimento a tale obbligo, al lavoratore dovrà essere corrisposta, a titolo di indennità di trasferta, oltre alla retribuzione ordinaria, anche una diaria giornaliera aggiuntiva pari al 20% della retribuzione minima tabellare. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali e delle eventuali festività infrasettimanali.

In base all'art. 19 del medesimo Contratto Collettivo, durante le sospensioni dal lavoro extraferiali, derivanti da esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale.

**Riguardo alle ferie dei dipendenti, l'art. 18 del CCNL dispone che il lavoratore ha diritto, indipendentemente dall'orario di lavoro, alla fruizione di 26 giorni lavorativi di ferie maturati nel corso di un intero anno di lavoro presso uno stesso datore,** godibili nel periodo estivo (da giugno a set-

tembre) o anche in altri mesi se vi è accordo fra le parti e frazionabili in non più di due periodi all'anno, da concordare compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.

**I lavoratori stranieri** del settore domestico, su richiesta e con l'assenso del datore, **possono cumulare le ferie per un biennio**, in modo da consentire a coloro che intendano rientrare in patria di potervi soggiornare per periodi più lunghi.

Al lavoratore sarà corrisposta per ciascuna giornata di ferie una retribuzione pari ad 1/26 della retribuzione di fatto mensile; al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta inoltre durante le ferie un compenso sostitutivo convenzionale.

## NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE PER RINNOVO E RILASCIO DEI TITOLI DI SOGGIORNO

A partire dal 15 febbraio 2011 non è più necessario che il lavoratore extracomunitario alleggi le fotocopie di tutte le pagine del passaporto al kit postale (mod 1 - ELI 2) che invia tramite assicurata per presentare istanza di rilascio o di rinnovo dei titoli di soggiorno (permesso o carta di soggiorno). In passato era necessario fotocopiare tutte le pagine del passaporto, comprese quelle bianche, mentre ora, dovrà essere presentata la fotocopia delle sole pagine riportanti i dati anagrafici. Rimangono in vigore il controllo preliminare della presenza del visto d'ingresso sul passaporto e tutti gli altri controlli previsti per le singole tipologie di domande.

SOGGETTO FISCALE	CATEGORIA LAVORATORI	AGEVOLAZIONE FISCALE	BASE	MISURA	REDDITO
contribuente coincidente con il datore di lavoro	colf, badanti e baby sitter	deduzione	contributi	fino a € 1.549,37	per tutti i redditi
contribuente coincidente o diverso dal datore di lavoro*	badanti	detrazione**	retribuzione	19% di max € 2.100,00 (ovvero € 399,00)	per redditi fino a € 40.000,00 annui

\* Per le spese sono sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'art. 433 c.c. (coniuge, figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, genitori o in mancanza, loro ascendenti, adottanti, generi e nuore, suoceri/e, fratelli e sorelle germani o unilaterali).

\*\*Cumulabile con l'agevolazione fiscale precedente